

PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE TRA IL TRIBUNALE DI ROMA E L'UNIVERSITÀ DI ROMA TRE
PER LA REALIZZAZIONE DELL'OSSERVATORIO E DELLA BANCA DATI SUI DIRITTI DELLE PERSONE E
L'IMMIGRAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLO STUDIO CLINICO LEGALE IN MATERIA DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE

TRA

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma TRE, sede legale in ROMA, - Via Ostiense n. 159, codice fiscale/partita iva 04400441001 in persona del Direttore, prof. Giovanni Serges

Il Tribunale di Roma in persona del Presidente dott. Francesco Monastero

PREMESSO

Che in data 27/01/2016 il Ministero della Giustizia e la Conferenza dei Rettori hanno stipulato una Convenzione Quadro, che annovera tra i suoi obiettivi lo sviluppo di una coordinata azione di ricognizione, promozione e impulso di progetti di studio e ricerca, realizzati con la collaborazione di enti universitari.

- Che il Tribunale di Roma, nell'ambito del progetto organizzativo dell'ufficio per il processo civile costituito presso la sezione specializzata in materia di diritti delle persone e immigrazione (che si allega) , ha interesse alla costituzione di un Osservatorio e di una Banca Dati sui procedimenti in materia di diritti delle persone e protezione internazionale che possa essere di supporto ai giudici della sezione specializzata per la ricerca, selezione, valutazione ed aggiornamento delle informazioni relative ai paesi di origine dei richiedenti la protezione internazionale .
- Che il Dipartimento di Giurisprudenza è interessato alla promozione delle cliniche legali e allo sviluppo dell'approccio clinico al diritto all'interno dei corsi di laurea in Giurisprudenza e Scienze dei servizi giuridici, anche in ragione della centralità di tale approccio per lo studio dell'impatto dei mutamenti sociali sui sistemi giuridici contemporanei e dunque per il raggiungimento degli obiettivi di ricerca e insegnamento individuati dal progetto di Dipartimento di eccellenza.
- Che il dipartimento di Giurisprudenza partecipa al Centro "L'Altro Diritto. Centro Interuniversitario di Ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni" che ha tra le sue finalità quella di sviluppare, promuovere, coordinare studi e progetti di ricerca, anche internazionali, sulle suddette materie.
- Che le attività oggetto della presente Convenzione potranno essere riconosciute quali attività formative e tirocini secondo i Regolamenti dei corsi di studio sopra indicati; e che il Dipartimento ha altresì interesse a promuovere i tirocini post-laurea previsti dall' art. 73 di 69 del 21 giugno 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dall'articolo 37, comma 5, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazione

dalla legge 15 luglio 2011, n.111, presso gli Uffici del processo ai sensi dell'articolo 50 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

CONVENGONO

Articolo 1

(Oggetto e finalità della collaborazione fra le Parti)

Le parti collaboreranno alla creazione di un *Osservatorio sui procedimenti in materia di diritti delle persone e protezione internazionale* (da ora in poi, anche solo Osservatorio). L'Osservatorio avrà ad oggetto la ricerca, selezione e valutazione delle informazioni riguardanti i paesi di origine dei richiedenti la protezione internazionale, con particolare riguardo alla selezione ed aggiornamento delle fonti, eventualmente corredate di riferimenti bibliografici, all'inserimento delle informazioni - alle quali potranno accedere in via riservata tutti i giudici della sezione specializzata - in una banca dati che sarà costituita per ogni singolo paese , all'aggiornamento dei dati inseriti, con una cadenza non superiore al semestre (o anche solo annuale), alla ricerca per l'individuazione di prassi condivise sui procedimenti in materia di diritti delle persone, immigrazione e protezione internazionale, inclusi i procedimenti sul trattenimento, alla raccolta dei dati statistici sui procedimenti, alla elaborazione di ricerche tematiche riguardanti i diritti delle persone in relazione alla considerazione e all'identità di genere ovvero inerenti l'accesso alla giustizia ed ogni altro aspetto rilevante per la promozione e la tutela dei diritti.

Le parti collaboreranno altresì allo sviluppo dell'approccio clinico al diritto in materia di diritti delle persone, immigrazione e protezione internazionale, promuovendo e favorendo la partecipazione degli studenti dei corsi di laurea in Giurisprudenza e Scienze dei servizi giuridici dell'Università Roma TRE alle attività dell'Osservatorio.

Le parti collaboreranno alla promozione e partecipazione a progetti nazionali e internazionali per la formazione e la ricerca sui temi dei diritti delle persone, dell'immigrazione e della protezione internazionale.

Art. 2 (Impegni delle parti)

Per quanto riguarda l'Osservatorio, il Dipartimento metterà a disposizione i docenti e i ricercatori necessari a coordinare la raccolta e la sistematizzazione delle informazioni e dei dati, nonché a individuare, tra gli studenti partecipanti o provenienti dai corsi di *Clinica del diritto dell'immigrazione e della cittadinanza* e *Human Rights and Refugee Law Clinic*, coloro che parteciperanno alla raccolta dei dati e delle informazioni come parte delle attività curricolari.

Il Tribunale si impegna a consentire, in conformità alle proprie esigenze organizzative e secondo modalità preventivamente concordate, l'accesso ai dati giuridici necessari alle ricerche promosse e condotte dall'Osservatorio.

Per quanto riguarda lo sviluppo dell'approccio clinico al diritto, il Dipartimento promuove la formazione degli studenti mediante una loro attiva presenza nell'esame e nello studio degli strumenti di accesso alla giustizia, e ciò anche attraverso l'osservazione e la partecipazione ai procedimenti secondo l'approccio della *Law in Action* che caratterizza l'insegnamento clinico del diritto.

Il Tribunale si impegna a consentire, in conformità alle proprie esigenze organizzative e secondo modalità preventivamente concordate, l'eventuale accesso alle udienze degli studenti individuati in accordo con il Dipartimento anche in funzione di mediazione linguistica e sostegno alla parte interessata al procedimento per la piena comprensione delle procedure.

Il Dipartimento individua la prof. Enrica Rigo, anche in rappresentanza del centro L'Altro Diritto, quale docente responsabile per il coordinamento dell'Osservatorio, il prof. Mirko Sossai e la dott.ssa Alice Riccardi quali responsabili per la raccolta e la sistematizzazione delle informazioni riguardanti i paesi di origine dei richiedenti protezione internazionale, la prof. Noah Vardi, quale responsabile per le attività di partecipazione alle udienze e mediazione linguistica.

Il Tribunale individua quali propri referenti per la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione la Presidente di sezione e la dott.ssa Silvia Albano

Il Dipartimento si impegna a promuovere i tirocini presso gli Ufficio del processo del Tribunale di Roma e a svolgere ogni attività in accordo e in conformità alle esigenze organizzative degli uffici.

Il Dipartimento realizzerà le attività previste dalla presente convenzione in piena autonomia e in conformità alle missioni istituzionali di didattica, ricerca e produzione e diffusione di beni di interesse pubblico dell'Università.

Le parti collaboreranno al fine di promuovere la partecipazione a progetti di ricerca e formazione europei ed internazionali aventi per oggetto i Diritti delle persone, l'immigrazione e lo studio clinico in materia di protezione internazionale, anche al fine di ottenere finanziamenti per il sostegno dell'attività dell'Osservatorio.

Art. 3

(Adempimenti e diritti dei ricercatori e degli studenti)

I ricercatori e gli studenti sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza e il segreto d'ufficio nei modi previsti dalla normativa vigente e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispongono e si impegnano, con apposita dichiarazione scritta, a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso gli uffici, nonché degli atti e dei documenti eventualmente trattati, nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 196/2003.

L'accesso ai dati giudiziari ai fini di documentazione giuridica è stato oggetto di una Autorizzazione generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Autorizzazione n.7/2016 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici- G.U. n.303 del 29 dicembre 2016 ed è regolamentato dalle Linee guida in

materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, del 2 dicembre 2010 (G.U. n.2 del 4 gennaio 2011).

Agli studenti saranno riconosciuti CFU per le attività svolte secondo quanto stabilito dal Dipartimento in conformità con il regolamento dei corsi di studi.

I ricercatori e gli studenti sono tenuti a rispettare gli orari e le modalità di consultazione dei fascicoli concordati.

Art. 4

(Conformità con la circolare del Ministero della giustizia 8 novembre 2016) Ai sensi della circolare del Ministero della giustizia datata 8 novembre 2016, avente a oggetto "Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 787, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (ed. Stabilità per il 2016)", la presente convenzione non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ossequio alla medesima circolare, dalle attività previste nella presente convenzione non potrà derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro, né subordinato, né autonomo, con il Tribunale.

Art. 5

(Durata della convenzione) La presente convenzione ha validità di un anno dal giorno della sua sottoscrizione, e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salva disdetta di una delle Parti, da inviarsi all'altra, anche mediante mezzi telematici, con un mese di anticipo.

Le Parti, riconoscendo l'utilità della collaborazione reciproca, si riservano, per gli anni successivi, la possibilità di incrementare il rapporto scientifico oggetto della presente convenzione e di estenderlo alla formazione, mediante la ideazione e l'organizzazione di nuove attività, o il potenziamento di quelle già in essere.

Art. 6

(Modifiche alla convenzione) Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate per iscritto tra le Parti.

Art. 7

(Trattamento dati personali e tutela della Privacy) In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, le parti dichiarano, con la sottoscrizione della presente convenzione, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003 autorizzandosi reciprocamente al trattamento dei dati personali nell'ambito degli impieghi leciti previsti.

Nel rispetto degli obblighi di trasparenza e anticorruzione, le Parti si impegnano reciprocamente ad una assoluta riservatezza sulle informazioni apprese durante l'esecuzione della presente convenzione.

Le Parti si impegnano inoltre a prestare il proprio consenso al trattamento dei dati forniti ai sensi della normativa vigente.

Le notizie e i dati appresi in relazione all'esecuzione della presente convenzione non dovranno in alcuna forma essere comunicati a terzi né divulgate e non potranno essere utilizzati dalle parti, e da chiunque collabori con loro, per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione. Titolari del trattamento sono rispettivamente il Tribunale e L'Osservatorio.

Art. 8

(Copertura assicurativa)

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Roma TRE, o coloro che svolgano tirocinio obbligatorio ai fini dell'esame di Stato, o siano beneficiari di borse di studio o contratti di collaborazione a qualunque titolo, sono assicurati in qualsiasi luogo (anche estraneo all'Università), in cui abbiano a trovarsi per l'espletamento di tutte le attività istituzionali o meno, ordinarie o straordinarie, assunte o conferite loro, comprese quelle di carattere preliminare, complementare, accessorio, di solidarietà, ricreativo, volontario e sociale, nulla escluso ed eccettuato. In questi ultimi casi lo Studente è coperto anche durante gli spostamenti, effettuati anche con mezzi pubblici e/o privati, purché preventivamente autorizzati per iscritto dalla competente Autorità didattica.

Art. 9

(Risoluzione delle controversie) In caso di controversia in merito alla interpretazione, esecuzione ed estinzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Roma.

Roma, *22/02/2018*